



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COSAP.

NR. Progr. **51**

Data **29/03/2019**

Seduta NR. **4**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/03/2019 alle ore 21:00.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala consiliare di viale della Rinascita, oggi 29/03/2019 alle ore 21:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
PALAZZI SANDRO	S	SALETTI PAOLO	S	PAVANI ANDREA	S
BOETTI MAURIZIO	S	GOLINELLI CLAUDIO	N	VERONESI MATTIA	S
ZAGHI AGNESE	S	MALAGUTI LUCIA	S	LUGLI STEFANO	S
MARCHETTI SANDY	N	PANZETTA ERIK	N		
PAGANELLI DANIELE	S	TERZI ELENA	N		
LODI GIOVANNI	S	SALINO PIERPAOLO	S		
MELETTI CARLO	S	RATTI ANDREA	S		
<i>Totale Presenti 13</i>			<i>Totali Assenti 4</i>		

Sono presenti gli Assessori: BIAGI LORENZO, BORGATTI GIANLUCA, RANDONE RACHELE, FERRARINI BEATRICE, PAGANELLI FERNANDA

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE TIZIANA FORNI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MAURIZIO BOETTI constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .

In ordine all'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno, ad oggetto: "Approvazione regolamento COSAP", si apre la discussione tra i Consiglieri in merito:

MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio

Andiamo all'altro oggetto, il numero 4, è l'approvazione del regolamento della Cosap. Chi illustra l'oggetto? Dottor Biagi, prego.

LORENZO BIAGI– Vice Sindaco

Grazie. Cercherò di essere più breve possibile, anche perché ne abbiamo discusso in Commissione e, bene o male, sappiamo tutti di cosa si tratta e poi anche, più che altro, perché il passaggio da TOSAP a COSAP è un passaggio che è servito per avere un regolamento che fosse più malleabile possibile nel tempo, che non prevedesse quelle questioni che è difficile cambiare anche con il cambiamento del regolamento. Questo cosa significa? Che la COSAP è molto più duttile, a differenza della TARI e della TOSAP, questo perché la TOSAP è - come sapete - una tassa, un tributo sul quale non si può agire con esenzioni, con agevolazioni di un certo tipo, mentre per quanto riguarda la COSAP si può tranquillamente fare. C'è stato un confronto in Commissione, sicuramente costruttivo, che però purtroppo non ha permesso di far nostri, dentro al regolamento, quelli che erano stati i diversi suggerimenti, anche perché siamo in una fase..., come dire, prenderei quest'anno come una fase sperimentale, nel senso che per ora abbiamo previsto solo un cambiamento, a parte qualche piccola correzione che era dovuta e che è stata fatta, perché il Regolamento TOSAP era un regolamento molto vecchio, quindi sono state aggiustate alcune piccole cose, ma che non vanno ad influire in modo sostanziale sul regolamento. L'unica grossa, oserei dire, molto grossa differenza è rispetto all'articolo 20 ovvero alle 'esclusioni'. Finché avevamo la TOSAP potevamo mettere le esclusioni che erano previste per legge e ovviamente le esclusioni previste per legge non erano tante. Con la COSAP possiamo tranquillamente prevedere delle esclusioni - come abbiamo fatto - prima fra tutte, direi che è sicuramente la più importante, la lettera f) dell'articolo 20, che è l'esclusione per "le occupazioni effettuate da partiti politici, associazioni culturali, sportive, religiose, celebrative o di volontariato che occupino appunto lo spazio pubblico per finalità di carattere politico, scientifico, culturale di beneficenza o di autofinanziamento".

Questo è molto semplice, ma spiego cosa significa, che le associazioni, penso sul nostro territorio sicuramente quelle più attive come sono le associazioni di carattere sociale, penso alla Croce Rossa, penso all'AMO, penso all'AVIS, associazioni di carattere culturale, che promuovono eventi di vario tipo, ed associazioni sportive, che anch'esse promuovono eventi di vario tipo, saranno totalmente esentate qualora l'occupazione di suolo pubblico avvenga per uno di questi motivi, credo che se si parla di associazioni rientrano sempre, comunque, le finalità culturali, di beneficenza o di autofinanziamento, perché associazioni come l'AMO, piuttosto che la Croce Rossa, piuttosto che associazioni culturali non lo fanno certo per scopo di lucro, ma per reinvestire nella propria associazione e la maggior parte delle volte andare in beneficenza.

Questa è la ratio che ci ha spinto, anche dopo diversi confronti che ci sono stati in Consiglio Comunale negli anni scorsi. Era in previsione la COSAP, l'approvazione per l'anno precedente, per il 2018, poi sapete che c'è stato uno scambio, un cambio al

vertice della Ragioneria non è stato possibile, insomma, concentrarci su questo. Concludo dicendo che è un regolamento che è sperimentale, seppur noi abbiamo preso spunto, non lo nego, da numerosi regolamenti che ci circondano, soprattutto quelli dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord. Ci era piaciuto molto anche il regolamento di Bondeno, ma che, purtroppo, prevedeva uno studio molto più approfondito, che non siamo stati in grado quest'anno di fare, probabilmente per l'anno prossimo potremmo anche farlo, per rendere, comunque, anche la COSAP più equa da quel punto di vista, perché agiva su coefficienti, eccetera. eccetera.

Niente, concludo qui. Se ci sono domande eventualmente sono a disposizione, ma l'unica grossa modifica è proprio riguardo alle esenzioni per quanto riguarda le associazioni culturali, sportive, religiose, eccetera.

MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio

Grazie, dottor Biagi. Chi vuole intervenire sull'oggetto? Consigliere Pavani, prego.

ANDREA PAVANI – Capogruppo 'Movimento 5 Stelle'

Grazie, Assessore. Una domanda che avevo fatto in Commissione, quella volta che abbiamo esaminato, riguardava la possibilità o comunque l'opportunità, semmai si riteneva, di inserire una detrazione, un'esclusione per quanto riguardava quella che abbiamo definito la "tassa dell'ombra", cioè le cappottine dei negozi, quindi agevolare le attività commerciali diciamo. Avete valutato? L'ho letto, ma non mi sembra che ci sia questa cosa qua, se mi può dire qualcosa. Grazie.

MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio

Vuole rispondere subito Assessore? Prego.

LORENZO BIAGI – Vice Sindaco

Abbiamo valutato, tra l'altro mi scuso, perché eravamo rimasti d'accordo che magari ci saremmo trovati in un'altra Commissione, poi questo non è stato fatto. Ho accertato quello che era il gettito, perché era lì che si fondava più che altro la discussione ed il gettito effettivamente non era altissimo, perché parliamo di 5 – 6 mila euro di gettito annui. Abbiamo deciso di non metterlo per adesso, di non prevedere la sua proposta per adesso per una questione sia di variazione di bilancio che avremmo fatto fatica a fare allora, quando abbiamo fatto la stesura del bilancio preventivo e del Regolamento della COSAP, può rimanere in piedi come proposta per l'anno prossimo. Quest'anno purtroppo non siamo riusciti, abbiamo avuto questa stesura, abbiamo dovuto mandare i revisori dei conti per il parere, i tempi erano un po' stretti, quindi diciamo che non siamo riusciti ad approfondire più di tanto. Ho approfondito il gettito che era di 5 - 6 mila euro. Il Servizio, lo dico perché non... non era proprio dell'idea di esentare totalmente la cosiddetta "ombra", è una scelta che può essere fatta da un punto di vista politico, quindi magari anche durante l'anno possiamo approfittarne per valutare anche in Commissione ed eventualmente prevederla l'anno prossimo, anche perché, come lei ricordava, può essere, seppur molto piccola, un aiuto anche per i commercianti del centro storico e non solo, ecco.

ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE CLAUDIO GOLINELLI

- PRESENTI N. 14 -

MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio

Grazie, dottore. Consigliere Salino, prego.

PIERPAOLO SALINO – Consigliere ‘Lista Civica Per Finale Emilia’

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Avevo anch'io un paio di domande da fare al Vice Sindaco, la prima riguarda l'articolo 5, cioè la domanda di occupazione, volevo sapere se si era riusciti a risolvere la questione dell'obbligatorietà - diciamo così - della marca da bollo, come avevamo parlato in Commissione. Era un punto che era venuto fuori perché, appunto, stavamo parlando di associazioni culturali o comunque a scopo benefico e quindi ci sembrava un punto importante da affrontare.

Poi chiedo sempre al Vice Sindaco - perché non vorrei aver capito male - se alla lettera f) dell'articolo 20 delle esclusioni sono rimasti partiti politici, associazioni culturali, sportive, religiose, celebrative o di volontariato per la finalità politico, scientifico, culturale di beneficenza o di autofinanziamento. Grazie.

MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio

Grazie, Consigliere Salino. Vice Sindaco risponde subito, che così dopo non ci dimentichiamo? Prego.

LORENZO BIAGI – Vice Sindaco

Per quanto riguarda la domanda di occupazione abbiamo accertato che, purtroppo, la domanda, qualora avvenga come domanda semplice, abbiamo accertato, tra l'altro anche Comuni limitrofi purtroppo agiscono in quel modo lì, serve la carta bollata sostanzialmente. Credo, però, che si possa superare il problema, almeno in taluni casi, magari facendo un'unica domanda ad inizio anno per più eventi, penso, magari, a qualche associazione che magari fa il mercato, per dire. Stiamo valutando con l'Ufficio anche altre soluzioni, che però sono in via di definizione, in via di studio, quindi al momento non le so dire di più. Ecco, il suggerimento che io sicuramente darò, che è sicuramente legale diciamo, perché accadeva così anche qualche anno fa a Mirandola, quando... io lo so, ma anche, immagino, i colleghi Consiglieri 5 Stelle e Rifondazione, sapete che a Mirandola si paga una sorta di marca da bollo quando si occupa per fare il classico banchetto elettorale di propaganda. Qui dovrà necessariamente essere uguale, ripeto, però qualche soluzione secondo me si può intravedere e la prima fra tutte è quella di fare magari una domanda unica per più eventi, così si possono ridurre i costi, anche perché quelli non sono..., cioè è una marca da bollo statale ovviamente, quindi non ricadono come entrate nel nostro bilancio.

Per quanto riguarda l'articolo 20 sì, è rimasto così, sempre per la questione che dicevo prima, sperimentalmente intanto iniziamo così, se ci sarà da fare qualche modifica non credo che ci saranno grandi eventi di carattere politico da parte di partiti politici in questo anno, grandi feste qui sul territorio, non lo so, immagino, immagino, quindi magari il problema non si pone, però è da valutare andando avanti. Teniamo un po' tutti monitorata la situazione rispetto soprattutto alle esclusioni, le esenzioni e le agevolazioni per vedere se c'è qualcosa da mettere a posto. Siamo stati tanti anni con la TOSAP che ci ha provocato non pochi... - non direttamente al Comune, anzi - cioè alle associazioni e a chi ha dovuto pagare questa tassa, perlomeno adesso non la paga più. Valutiamo se c'è da fare qualche correzione nell'arco di un anno, ecco. Possiamo fare una modifica, per dire, anche tra un mese, però sarà valida dall'anno successivo, perché sapete che c'è il termine del bilancio.

MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio

Grazie, dottor Biagi. Se c'è qualcun altro sull'oggetto? Non c'è nessuno. Prego Salino.

PIERPAOLO SALINO – Consigliere 'Lista Civica Per Finale Emilia'

Grazie, Presidente. Mi scuso Vice Sindaco, volevo fare anche un'altra domanda che mi è sfuggita, che è questa: noi adesso andiamo ad approvare questo Regolamento COSAP, diciamo così, entra in vigore da adesso in avanti o... dal primo gennaio del 2019, giusto?

(Intervento fuori microfono)

PIERPAOLO SALINO – Consigliere 'Lista Civica Per Finale Emilia'

Okay. Okay. Perfetto. Questa era l'altra domanda. Primo gennaio 2019, okay. Perfetto. No, perché qualcuno mi chiedeva, in virtù di questo regolamento, se gli sarebbe arrivato sia il bollettino della TOSAP riferita al primo trimestre, sia quello della COSAP. Bene. Okay. D'accordo.

Faccio il mio intervento a questo punto, se non vi dispiace. Allora, sicuramente è un buon regolamento, mi viene da dire finalmente, perché adesso - non per arrogarmi chissà quali diritti ma lo sapete - la questione della TOSAP è stata una delle prime questioni che abbiamo posto noi del gruppo della Lista Civica all'attenzione di questa Amministrazione Comunale. Ci siamo arrivati nel 2019, secondo me bisognava arrivarci molto prima, anche perché i riferimenti normativi certo non mancavano, come ricordava lei prima, Vice Sindaco, anche questo testo fa un po' riferimento al regolamento dell'Unione dei Comuni dell'Area Nord, quindi meno male che ci siamo arrivati, noto però, faccio notare anche questa cosa qua, probabilmente si sarebbe fatto un favore davvero alle associazioni in questi anni se avessimo approvato con più celerità questo regolamento. Devo dire la verità, l'ho detto anche in Commissione, a me non piace l'esenzione dei partiti politici, non perché ritengo che i partiti politici siano, diciamo così, delle organizzazioni deprecabili quando fanno iniziative sul territorio, tutt'altro, anzi, io sono uno di quelli che dice ci vorrebbe un po' più di senso politico nella società, quindi ci mancherebbe, ma non mi piace paragonare partiti politici - che hanno finalità comunque politiche - ad associazioni culturali, che fanno tutto tranne che essere partitiche o veicolare valori ascrivibili solo ad una parte politica. Quindi io avrei stralciato questa parte. Secondo me le iniziative dei partiti politici, con finalità politiche intendiamoci, non divulgative, è giusto farli rientrare in un regime diverso e non nelle esclusioni. Facciamo una prova per quest'anno, va bene, possiamo provare a fare questa prova quest'anno, con la promessa che sicuramente se non cambierà qualcosa il prossimo anno proporremo una modifica a questo regolamento. Sono sicuro che comunque vada, al di là di tutto, è un dispositivo che era giusto adottare. Dico anche questo, accanto a questo provvedimento secondo me bisognerebbe introdurre un altro che riguarda la TARI invece per le associazioni. Siamo uno dei pochi Comuni del nostro bacino che fa pagare la TARI alle associazioni. Ora, non voglio fare polemica, perché sta andando quasi tutto bene questa sera, però lo sapete voi meglio di me che alcune associazioni, senza fare nome, su questa questione della TARI si trovano in grossa difficoltà. Allora, sempre in un'ottica - diciamo così - di agevolare l'associazionismo e si spera, visto che la maggior parte delle associazioni che abbiamo noi sul territorio molte volte fanno beneficenza al Comune, anche questo aspetto sarebbe da normare e uso il

condizionale ma come se fosse un imperativo categorico. Non possiamo fare cassa sulle associazioni. La questione di abolire la TOSAP o di ridurla o di trasformarla in COSAP è esattamente la stessa questione della TARI. Se dobbiamo trovare delle risorse andiamole a trovare da un'altra parte. Quindi, io mi aspetto che, accanto a questo Regolamento COSAP, venga introdotto nel nostro regolamento TARI, appunto, un dispositivo del genere, in maniera tale che così completiamo il pacchetto e facciamo un favore non solo a chi organizza eventi, ma anche a chi fruisce di questi eventi, che sono tutti i cittadini.

MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio

Grazie, Consigliere Salino. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Se non c'è nessuno diamo la replica, se occorre, al dottor Biagi, se non ha repliche andiamo, capigruppo, in dichiarazione di voto. Se non c'è dichiarazione di voto andiamo in votazione. Consigliere Pavani, prego.

ANDREA PAVANI – Capogruppo 'Movimento 5 Stelle'

Colgo l'occasione per ringraziare il Vice Sindaco, che, appunto, mi ha dato risposta a quella questione che avevamo sollevato. Ecco, cerchiamo di considerarla come una opportunità, non tanto per gli 8 mila euro in meno, 6 mila, quelli che erano, ma proprio anche per un alleggerimento di tutti quelle che sono gli adempimenti dei commercianti, che già boccheggiano per le difficoltà economiche contingenti e di tutto quello che sappiamo benissimo, sapere anche che c'è l'ennesimo bollettino che ti arriva, poco, magari sono cifre piccole, però è sempre un adempimento in più che ci si trova davanti, tanto più che nel Comune a fianco, lei citava Bondeno, io sono sicuro su Bondeno, non so gli altri dell'area UCMAN, però Bondeno non si paga questa cosa. Quindi, magari mi viene da dire se qualcuno vuole aprire un'attività produttiva potrebbe anche guardare queste piccole cose, non tanto per l'aspetto economico, ma per una semplicità anche con cui vengono vissute. Magari alcuni negozi che oggi sono a Bondeno e anche a Finale questi paragoni cominciano a farli. Ci sono già diverse realtà economiche che sono parallele fra Bondeno e Finale, le vedono, ecco, quindi è una giusta, secondo me, riflessione che dovete fare. È ovvio, è prettamente politico l'aspetto. Quindi noi voteremo a favore di questo regolamento, sperando che possiate ragionarci su dal punto di vista anche proprio dell'opportunità politica. Grazie.

MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio

Grazie, Consigliere Pavani. Quindi era in dichiarazione di voto. Non c'è nessuno. Andiamo in votazione. Quindi, l'oggetto numero 4: "Approvazione Regolamento COSAP", chi è favorevole alzi la mano.

Quindi è all'unanimità dei Consiglieri presenti. Qui c'è l'immediata eseguibilità, anche per l'immediata eseguibilità chi vota a favore alzi la mano.

Anche qui come precedentemente, è all'unanimità dei Consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

udito il dibattito che precede e che qui si intende interamente richiamato e riportato;

RICHIAMATI:

- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in base al quale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla

legge e dallo statuto, il comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;

- l'art. 149 del citato D.Lgs n. 267/2000, che assicura ai comuni potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei tributi locali, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- l'art. 63 del suddetto D.Lgs. n. 446/1997, che consente, attraverso l'adozione di apposito regolamento di cui all'art. 52 dello stesso D. Lgs., di escludere l'applicazione nel proprio territorio comunale della T.O.S.A.P. di cui al capo II del D.Lgs. n. 507/1993 e di prevedere che l'occupazione di aree e spazi pubblici sia assoggettata, in sostituzione della T.O.S.A.P. stessa, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione, in base a tariffa e che il pagamento del canone è previsto anche per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;

RICORDATO che, ai sensi del secondo comma dell'art. 63 del D.Lgs n. 446/1997, il regolamento di istituzione del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (COSAP) deve essere uniformato ai criteri ivi specificati dalla lettera a) alla lettera g-bis);

VISTO lo schema di regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP), predisposto dal Servizio Tributi di questo Ente, quale risulta dall'allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

RICHIAMATA altresì la suddivisione del territorio comunale in due categorie, ai fini della graduazione della Tosap che viene parimenti applicata al COSAP, come da allegato A) al Regolamento;

DATO ATTO che in particolare lo schema di regolamento suddetto si è uniformato ai seguenti criteri:

- a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione nonché, delle tipologie di occupazione e delle modalità per l'ottenimento della concessione;
- b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici di cui all'allegato B);
- c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione delle strade;
- d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;

- e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche, istituzionali, culturali, benefiche, di solidarietà, di promozione del territorio;
- f) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

RITENUTO che con l'istituzione del canone suddetto sia possibile rendere più articolata l'applicazione dell'entrata derivante dall'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in particolare di raggiungere i seguenti obiettivi:

- regolamentare in autonomia le esenzioni alle occupazioni concedendo l'esenzione alle occupazioni che non hanno rilevanza economica;
- agevolare tipologie funzionali per il raggiungimento di finalità di sviluppo e promozione della città;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 21, comma 3^a del Regolamento in corso di approvazione la scadenza del versamento del canone permanente è prevista per il 31 marzo, ed ai sensi del comma 4^o è ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a euro 258,23;

VISTO che i tempi ristretti non consentono al servizio tributi la predisposizione e l'invio dell'avviso di versamento in tempo utile per la scadenza del 31/03/2019:

RAVVISATA, pertanto, la necessità di differire, unicamente per l'anno in corso, il termine per il versamento annuale del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) dal 31/03/2019 al 30/04/2019, invariate le scadenze rateali del 30/06, 30/09 e 31/12:

DATO ATTO

- che il gettito atteso non si discosta dall'introito Tosap, poiché le tariffe non presentano significative differenze;
- che le somme già introitate dall'Ente per l'occupazione di suolo pubblico saranno soggette a successivo congruaggio;

RITENUTO di provvedere in merito a quanto sopra riferito e conseguentemente di approvare lo schema di regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP), quale risulta dall'**allegato** alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a) ed f) del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'approvazione dei regolamenti dell'Ente;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori allegato alla presente deliberazione;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con propria deliberazione in data odierna;

CONSIDERATO che con successiva deliberazione di questo organo si provvederà ad adottare la conseguente variazione di bilancio;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli e unanimi di n.14 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare quanto in premessa citato e che qui si intende integralmente riportato;
2. di istituire, per le motivazioni riportate nelle premesse, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, il COSAP (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), in applicazione della facoltà attribuita al comune dall'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
3. di stabilire la contestuale esclusione dell'applicazione nel proprio territorio della TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), che resterà comunque vigente per tutti i rapporti giuridici tributari già in essere tra contribuenti e questo comune, fino all'anno di tassazione 2018 compreso;
4. di approvare lo schema di regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP), quale risulta dall'**allegato** alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
5. di abrogare pertanto con decorrenza dal 1° gennaio 2019, il vigente regolamento per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche che rimane tuttavia in vigore esclusivamente per regolamentare tutti i rapporti giuridici tributari già in essere tra contribuenti e questo comune, fino all'anno di tassazione 2018 compreso;
6. di differire, unicamente per l'anno in corso, al 30/04/2019 il termine per il versamento annuale del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) e di mantenere, in caso di pagamento rateale, invariate le successive scadenze previste dal Regolamento: 30/06, 30/09 e 31/12;
7. di dichiarare, con voti favorevoli e unanimi di n.14 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente, a norma dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di assicurare l'applicazione del COSAP e del nuovo Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

COMUNE DI FINALE EMILIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

Adottato con atto del C.C. n. del

INDICE

- Art. 1 Ambito e finalità del regolamento
- Art. 2 Funzionario responsabile
- Art. 3 Tipologie di occupazioni
- Art. 4 Occupazioni abusive
- Art. 5 Domanda di occupazione
- Art. 6 Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione
 o autorizzazione
- Art. 7 Obblighi del concessionario
- Art. 8 Durata dell'occupazione
- Art. 9 Titolarità della concessione o autorizzazione
- Art. 10 Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
- Art. 11 Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
- Art. 12 Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Art. 13 Istituzione ed oggetto del canone
- Art. 14 Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 15 Classificazione delle strade
- Art. 16 Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
- Art. 17 Modalità di applicazione del canone
- Art. 18 Soggetto passivo
- Art. 19 Agevolazioni
- Art. 19 bis Esenzioni
- Art. 20 Esclusioni

- Art. 21 Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 22 Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 23 Riscossione coattiva
- Art. 24 Rimborsi
- Art. 25 Sanzioni
- Art. 26 Versamenti minimi
- Art. 27 Contenzioso
- Art. 28 Disposizioni finali e transitorie

Allegato A) Classificazione strade

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART.1

AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree ad uso pubblico.

ART. 2

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al funzionario responsabile sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al responsabile del servizio tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

ART. 3

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Per occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1 comma 2, comportanti opere o lavori in spazi o aree pubbliche e che quindi necessitino di ripristino dello stato dei luoghi (ad esempio occupazioni per cantieri edili, realizzazione di infrastrutture ecc.) la Giunta Comunale può deliberare criteri procedurali al fine di ottenere garanzie per il corretto ripristino degli spazi pubblici concessi.

ART. 4
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale rileva la violazione e con apposito verbale viene disposta la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegnato agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio, con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le tariffe con esclusione delle agevolazioni previste per le occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

ART. 5
DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione e autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il

domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;

c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;

d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati e/o metri lineari;

e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

7. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

ART. 6

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA,

CONTENUTO E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono di competenza del Corpo di Polizia Municipale e servizio interventi economici il rilascio degli atti di autorizzazione.

Sono di competenza dell'Ufficio Tecnico il rilascio degli atti di concessione.

2. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente, di cui sopra, per l'istruttoria e la definizione delle stesse, entro i termini di cui all'art. 5, comma 2 e 3.

3. L'atto di concessione o autorizzazione, redatto in carta legale, deve contenere:

a) cognome e nome o ragione sociale, Codice Fiscale e/o Partita IVA e indirizzo del richiedente;

b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali sono subordinate

- le concessioni e le autorizzazioni;
- c) la durata della concessione o autorizzazione, espressa in anni, mesi, giorni od ore di occupazione;
 - d) il tipo di attività autorizzata, i mezzi da utilizzare, la descrizione dell'opera o dell'impianto da eseguire;
 - e) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione o autorizzazione;
 - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
 - g) il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità e/o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione.

ART. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione presso i competenti servizi prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Gli ambulanti alla spunta non hanno l'obbligo di presentare domanda di occupazione di suolo pubblico, ma sono tenuti al ritiro del bollettino di versamento del canone, prima dell'inizio dell'occupazione.
3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

ART.8 DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da normative diverse, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

ART. 9
TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'art. 7 comma 3.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo.

ART. 10
DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, nè esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

ART. 11
MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE
O AUTORIZZAZIONE

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

ART. 12
RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

ART.13
ISTITUZIONE ED OGGETTO DEL CANONE

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, e ciò a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Il canone di concessione di cui al presente articolo ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

ART.14
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal presente regolamento, sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per

la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

2. le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie. (categoria prima e seconda) di cui all'allegato A) al presente regolamento e successive modifiche ed aggiornamenti.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 35,00% rispetto alla 1^a categoria.

ART. 16

CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo;
 - fino alle 12 ore di occupazione (anche non continuative);
 - oltre le 12 ore e fino alle 24 ore di occupazione.

4. La tariffa oraria è determinata in ragione di 1/24 della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

ART. 17

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi in fase di prima applicazione, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze. Per ciascun utente la misura unitaria di tariffa è determinata sulla base di quanto previsto dall'art. 63 comma 2 lettera f) del D.Lgs 446/97, con un minimo di canone annuo ad azienda di euro 516,46.
7. La tariffa di cui al comma 6 è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
8. I soggetti di cui al comma 6 versano il canone in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno con le modalità previste dalla normativa vigente.
7. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal presente Regolamento.

ART.18

SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione oppure dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 19
AGEVOLAZIONI

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 70,00%;
 - b. Del 30 per cento per le occupazioni permanenti ubicate nel perimetro del centro storico di Finale Emilia poste in essere dalle attività commerciali riferite a:
 - Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico soprastanti il suolo stesso;
 - Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
 - c. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, da commercianti su aree pubbliche, da pubblici esercizi, da esecutori di opere dell'ingegno, da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti ed ai privati cittadini che vendono prodotti di loro proprietà in modo sporadico, occasionale, e non professionale, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
 - d. per le occupazioni di durata fino a 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 40 per cento.
 - e. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata destinata come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità.
 - f. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
 - g. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
 - h. Per le occupazioni temporanee di durata giornaliera fino a dodici ore è prevista la riduzione del 10%;
2. Per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti non titolari di posto fisso (spuntisti di mercato e produttori agricoli) per ciascun giorno di effettiva presenza, il canone è determinato forfettariamente come segue:
 - 1^a categoria € 10,00
 - 2^a categoria € 6,50
3. Le occupazioni temporanee a posto fisso dei venditori ambulanti sono conteggiate in base al nr. 45 di giornate di occupazione, sia per il mercato di Finale Emilia che per il mercato di Massa Finalese. Lo stesso criterio si applica per i titolari di concessioni a posto fisso, con cadenza settimanale, su aree non mercatali;
4. Le riduzioni di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili, qualora ne ricorra il presupposto, e concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

ARTICOLO 19 bis

ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità.

ART. 20

ESCLUSIONI

1. Non rientrano nel campo di applicazione del canone le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di 6 ore;
 - b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - c) passi carrabili;
 - d) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - e) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie;
 - f) le occupazioni effettuate da partiti politici, associazioni culturali, sportive, religiose, celebrative o di volontariato per finalità politiche, scientifiche, culturali, di beneficenza o di autofinanziamento;
 - g) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - h) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
 - i) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - j) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
 - k) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - l) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - m) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
 - n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile.
 - o) le occupazioni effettuate con "case viaggianti".

ART. 21

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del presente Regolamento, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Il versamento del canone va effettuato con le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a euro 258,23.
In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

ART. 22

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto a seguito del rilascio dell'autorizzazione contenente la quantificazione del canone stesso.
Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia di importo superiore a euro 258,23.
In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

ART. 23

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

ART. 24
RIMBORSI

1. L'occupante può richiedere il rimborso della somma versata e non dovuta a titolo di canone entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve essere esaurito entro 90 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 25, comma 7.

ART. 25
SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da euro 51,65 a euro 500,00. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse, ove ricorra, sono punite anche con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. La sanzione è irrogata dal responsabile del Corpo di Polizia Municipale.
4. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione o autorizzazione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 23 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto, oltre alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 20 c. 4 e 5 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Qualora si dovesse procedere alla rimozione degli impianti e degli oggetti abusivi, le spese sostenute saranno a carico del contravventore.
7. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile, di cui all'art. 2 del presente regolamento, notifica al titolare della concessione o autorizzazione apposito avviso di pagamento. Sulle somme omesse, o parzialmente versate si applica la sanzione del 30%. Sulle somme tardivamente versate si applica la sanzione del 3% se il pagamento avviene entro i 30 giorni, del 10% per versamenti dal 31 al 90 giorno, del 30% per versamenti oltre il 91 giorno. Oltre le penalità di omesso, parziale o tardivo versamento si applicano gli interessi legali.

8. I soggetti di cui al comma precedente dovranno effettuare il versamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

ART. 26
VERSAMENTI MINIMI

1. Non si dà luogo al versamento del canone qualora lo stesso sia inferiore o uguale ad €. 3,00.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non superi euro 10,33.

ART. 27
CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e in quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 28
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio dell'anno 2019.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

COMUNE DI FINALE EMILIA

ALLEGATO A)

**AL REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO**

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1^ CATEGORIA

CODICE	SPECIE	DESCRIZIONE
001003	VIA	G. AGAZZI
001004	VIA	G. AGNINI
001005	VIA	DEGLI AGOSTINIANI
001006	VICOLO	ALBARELLI
001008	VIA	V. ALFIERI
001015	VIA	ARSENALE
001016	PIAZZA	A. BACCARINI
001017	VIA	S. BALBI
001020	PIAZZA	BART. DA NOVARA
001021	VIA	BASTIANINO
001022	VIA	BATTAGLIA
001023	VIA	C. BATTISTI
001024	VIA	F. BELLEZANTI
001026	VIA	B. BERTAZZOLI
001029	VIA	FRATELLI BONACATTI
001030	VIA	A. BORGATTI
001031	VIA	F. BORSARI
001033	PIAZZALE	G. DON BOSCO
001035	VIA	BOTTICELLI
001037	VICOLO	G. B. BRICCI
001040	VIA	G. BUSUOLI
001042	VIA	I. CALVI
001046	VIA	CANALAZZO CASCINETTA N. 2 E 4
001051	VIA	B.CANANI
001052	VIA	CAPPUCCINI
001057	VIA	CARSO
001061	VIA	F. CASSETTI
001063	VIA	S. CAULA
001064	LARGO	F. CAVALLOTTI
001065	CORSO	C.CAVOUR
001068	VIA	C.CIGNANI
001069	VIA	CIMITERO (dispari fino al n. 51 pari fino al n 4)
001070	VIA	G. CIPRI
001074	VIA	A. CONSETTI
001076	VIA	A. COSTA
001077	VIALE	COSTITUZIONE
001078	VIA	COSTRIGNANO
001080	VIA	G.M. CRESPI
001082	VIA	DANTE
001084	GIARDINI	A. DE GASPERI
001086	VIA	DIGIONE
001087	P.LE	DONATORI DEL SANGUE
001089	VICOLO	DUOMO

001092	VICOLO	M. FANTI
001099	VIA	U. FOSCOLO
001100	VIA	C. FRASSONI
001102	VIA	DUCCIO GALIMBERTI
001106	PIAZZA	G. GARIBALDI
001109	VIA	INNOCENZO GIGLI
001111	VICOLO	GOZZI
001112	PIAZZA	A. GRAMSCI
001114	VIA	GREZIEU LA VARENNE
001115	VICOLO	GRIGIONI
001116	VIA	L. GROSSI
001117	VIA	GUERCINO
001118	VIA	F. GUICCIARDINI
001119	VIA	A. GUZZINATI
001121	VIA	ISONZO
001123	VIA	LEONARDO DA VINCI
001124	PIAZZA	LIONE
001126	VIA	L. LOLI
001128	VIA	MAIOLICA
001129	VIA	GEN. B. MALAGUTI
001132	VIA	A. MARCHETTI
001133	VIALE	G. MARCONI
001135	VIA	MARTIRI DELLA LIBERAZIONE
001137	CORSO	G. MATTEOTTI
001138	VIA	MAURIZI
001139	CORSO	G. MAZZINI
001140	VIA	A. A. MIARI
001145	VIA	PER MODENA (dispari fino al 7 pari fino al 48)
001147	VIA	MONCHIO
001148	VICOLO	DEL MONTE
001151	PARCO	MONTEFIORINO
001152	VIA	MONTE GRAPPA
001154	VIA	I. MONTI
001155	VIA	M. MORANDI
001160	VIA	G. OBERDAN
001161	VIA	L. DON ORIONE
001162	VIA	A. OSIMA
001163	VICOLO	PALAZZO CIVICO
001166	VIA	P. PASSERINI
001170	VIA	PETOCCHI
001171	VIA	PIAVE
001173	VIA	PIOPPA
001174	VIA	G. PIRANI
001176	VIA	PO
001180	PIAZZA	IV NOVEMBRE
001181	VIA	RAFFAELLO
001182	VIA	B. RAMAZZINI
001184	VIA	L. RAMONDINI
001186	PIAZZA	REDENTORISTI
001188	VIALE	DELLA REPUBBLICA
001189	P.LE	REP. DI MONTEFIORINO
001190	VIA	REP. DELL'OSSOLA
001191	VIALE	DELLA RESISTENZA
001192	VIALE	RISORGIMENTO

001193	PIAZZALE	ROMA
001197	VIA	F.LLI ROSSELLI
001198	VIA	G. ROSSINI
001199	VIA	ROTTA
001201	VIA	COMUNALE ROVERE (dispari fino al n. 31 – pari fino al n.10)
001204	VIA	A. SAFFI
001206	VIA	DEI SALESIANI
001211	VIA	N. SAURO
001212	VIA	SCARSELLINO
001215	VIA	SEMINARIO
001217	VIA	F.LLI SOLMI
001218	VIA	DI SOTTO (dispari fino al n.23 – pari fino al n. 24)
001219	VIA	S. SPROCANI
001220	VIALE	STAZIONE
001221	VIA	STEFANO DA CARPI
001222	VIA	F. STRINGA
001224	VIA	SUSANO
001225	VIA	TAGLIAMENTO
001226	VIA	A. TASSONI
001227	VIA	TERRANOVA
001229	VIA	G. TINELLI
001230	VIA	TORRE PORTELLO
001233	VIA	TRENTO TRIESTE (dispari fino al n. 81 – pari fino al n. 36)
001235	VIA	F. TROMBI
001238	VIA	O. VECCHI
001240	VIALE	XXV APRILE
001241	VIA	R. VENTURA
001242	PIAZZA	G. VERDI
001244	VIA	G. B. VICINI
001248	VIA	L. ZUCCATI
001249	VIA	G. ZUFFI
001250	VIA	A. DILIBERTO
001253	VIA	GUIDO RENI
001257	P.LE	SALVO D'ACQUISTO
001258	VIA	MONTE SANTA GIULIA
001259	P.LE	MARIO CESTARI
001260	VIA	MAESTRI DEL LAVORO
001262	VIA	DEGLI OLMI
001263	VIA	DEGLI ACERI
001264	VIA	DELLE QUERCE
001266	VIA	PIERO GIGLI
001267	VIALE	LIBERO BORSARI
001268	VIA	G.B. MAGNI
001269	VIA	ALLEGRO GRANDI
001270	VIA	CLEMENTE COEN
001271	VIA	G.B. BECCANULLI
001272	VIA	DON ELIA COMINI
001275	PIAZZALE	CERVI ERSILDE CAROLI
001278	Via	DIVISIONE ACQUI
001279	Via	ARRIGO POLA
	005264 PIAZZETTA	MELVIN JONES
	005265 VIALE	DELLA RINASCITA

2^ CATEGORIA

CENTRO ABITATO MASSA FINALESE

002177	VIA	L. POLETTI
002113	VIA	ACHILLE GRANDI
002143	VIA	G. DON MINZONI
002131	VIA	G. MAMELI
002053	VIA	G. CARDUCCI
002142	VIA	DEI MILLE
002146	VIA	PER MODENA OVEST (dispari fino al n. 43 – pari fino al n. 32)
002136	VIA	P. MASCAGNI
002019	VIA	J. BAROZZI
002034	VIA	G. BOSI
002038	VIA	BUCA GALLIERA (dispari fino al n. 31 – pari fino al n. 34)
002104	VIA	C. GALLINI
002096	VIA	L. R. FINZI
002103	VIA	A. GALLI
002134	VIALE	MARSALA
002141	VIALE	MILAZZO
002145	VIA	PER MODENA (parte)
002251	VIA	MONVISO
002149	VIA	MONTE BIANCO
002150	VIA	MONTE CERVINO
002153	VIA	MONTE ROSA
002091	VIA	A. EINSTEIN
002130	VIA	M. MALPIGHI
002055	V.LE	V. CARROBIO DI C.
002056	PARCO	V. CARROBIO DI C.
002028	VIA	BOLOGNA
002246	VIA	A. VOLTA
002105	VIA	L. GALVANI
002010	VIA	ANDRE' M. AMPERE
002254	VIA	MONTE CIMONE
002252	VIA	G. LEOPARDI
002090	VIA	T. A. EDISON
002041	PIAZZA	CADUTI p. la LIBERTA'
002165	VIA	G. PASCOLI
002120	VIA	INDIPENDENZA
002085	VIA	G. DI VITTORIO
002039	VIA	B. BUOZZI
002093	VIA	E. FERMI
002025	VIA	G. BERGAMINI
002081	VIA	E. CURIEL
002018	VIA	N. BARBIERI
002144	VIA	MIRANDOLA (fino all'incrocio con via Firenze)
002098	VIA	FIRENZE
002007	VIA	ALBERO (fino al cimitero)
002256	VIA	PERUGIA
002261	VIA	DON G. VOLPI
002265	Piazzale	I MAGGIO
002273	VIA	DON GIORGIO GOVONI
002274	PIAZZALE	SANDRO PERTINI

ZONA LIMITROFA DI FINALE EMILIA

001013	VIA	ARG. S. PANARO
005012	VIA	ARG. D. PANARO
001094	VIA	PER FERRARA
001066	VIA	PER CENTO
001145	VIA	PER MODENA (parte)
001069	VIA	CIMITERO (dispari dal n. 53 pari dal n 6)
001233	VIA	TRENTO TRIESTE (dispari dal n. 83 – pari dal n. 38)
001201	VIA	COMUNALE ROVERE (dispari dal n. 33 – pari dal n.12)
001218	VIA	DI SOTTO (dispari dal n.25 – pari dal n. 26)
003145	VIA	PER MODENA (parte)
001046	VIA	CANALAZZO CASCINETTA (esclusi N. 2 E 4)

ZONA LIMITROFA DI MASSA FINALESE

002196	VIA	ROSSE
002038	VIA	BUCA GALLIERA (dispari dal n. 33 – pari dal n. 36)
002007	VIA	ALBERO (dal cimitero in poi)
002001	VIA	ABBA' E MOTTO
002144	VIA	MIRANDOLA (dall'incrocio con via Firenze in poi)
003047	VIA	CANALAZZO DI MASSA
002045	LOC.	CANALAZZO
002058	LOC.	CASSETTE
002097	LOC.	FIORESTINO
002146	VIA	PER MODENA OVEST
002157	LOCALITA'	MULINO

SOBBORGHIE FRAZIONI**CANALETTO**

003083	VIA	E. DE AMICIS
003049	VIA	CANALETTO VIAROVERE
003072	VIA	COLOMBARINA
003158	VIA	L. A. MURATORI
003247	VIA	VOLTURNO
003172	VIA	PINZONE
003048	LOCALITA'	CANALETTO

CA' BIANCA

003044	VIA	CAMPOSANTO (Panaria Bassa) (dal n. 41 al 43)
005167	VIA	PASSO DI CABIANCA
003231	VIA	TRAVERSI

CASONI DI SOPRA

005059	VIA	CASONI DI SOPRA
--------	-----	-----------------

CASONI DI SOTTO

005060	VIA	CASONI DI SOTTO
--------	-----	-----------------


CASUMARO

004043	VIA	CAMPODOSO (parte)
004094	VIA	PER FERRARA (dal n. 79 al n. 97)
004062	VIA	CASUMARO BONDENO (fino al n. 28)

004178	VIA	PULLAROLO (solo il n. 2)
004255	VIA	RUBICONE
004027	VIA	BETTOLA
004036	VIA	BRENTA
004107	VIA	GARIGLIANO
004213	VIA	SECCHIA
004002	VIA	ADIGE
004014	VIA	ARNO
004276	VIA	VECCHIO RENO
RENO FINALESE		
004228	VIA	TEVERE
004178	VIA	PULLAROLO (in parte fino a Casumaro)
004043	VIA	CAMPODOSO (in parte fino a Casumaro)
004195	STRADELLO	ROSI
004094	VIA	PER FERRARA (solo in parte)
001156	VIA	DELLA MOTTA
CAMPODOSO		
004043	VIA	CAMPODOSO (parte)
VILLA ROVERE - OBICI		
001201	VIA	- LA QUIETE
001245	STRADELLO	COMUNALE ROVERE (in parte)
		VILLA
QUATTRINA		
001179	VIA	QUATTRINA S. BIANCA
001201	VIA	COMUNALE ROVERE (in parte)
APOSTOLICA		
001194	VIA	RONCHI VECCHI
001122	VIA	LEGNARI
001216	VIA	SERRAGLIO
001210	VIA	SANT' ELIA
001203	VIA	RUGGINENTA
001046	VIA	CANALAZZO CASCINETTA (in parte)
ENTRA'		
002205	VIA	SALDE ENTRA'
002209	VIA	SANTA MARIA
POLO INDUSTRIALE		
003200	VIA	ROTTAZZO
001207	VIA	SAN LORENZO
003207	VIA	SAN LORENZO
003239	VIA	VENEZIA
003108	VIA	GENOVA
003009	VIA	AMALFI
003159	VIA	NAPOLI
003175	VIA	PISA
001050	VIA	CANALVECCHIO
ZONA FORESE		
001071	STRADELLO	CIUFFI

001073	VIA	COLOMBARINA IMPERIALE
001075	VIA	CONS. BRATELLARI
001095	VIA	FINALE S. BIANCA
001101	VIA	FRUTTAROLA
001110	VIA	G.B. GNOLI
001187	VIA	REGA
001202	VIA	DELLE ROVERI
001208	VIA	SAN LORENZO NUOVA
001232	VIA	TRE CASE
002079	VIA	COVAZZI
001046	VIA	CANALAZZO CASCINETTA (in parte)
002125	VIA	LOGRAZZI
002145	VIA	PER MODENA (parte)
002168	VIA	S. PELLICO
002169	VIA	PERSICELLO
002236	VIA	VALLE ACQUOSA
002237	VIA	VALLICELLA
002243	VIA	VETTORA
003044	VIA	CAMPOSANTO (escluso i n. 41 e 43)
003067	VIA	CERESA
003088	VIA	DUCHESSE
003101	VIA	FRUTTAROLA
003127	VIA	MADONNA CAMILLA
003145	VIA	PER MODENA (parte)
003185	VIA	REDENA CREMONINE
003223	VIA	SUORE
004043	VIA	CAMPODOSO (parte)
004062	VIA	CASUMARO BONDENO dal n. 30
004094	VIA	PER FERRARA (escluso dal n. 79 al n. 97)
004178	VIA	PULLAROLO (scluso il n. 2)
004277	VIA	Della PARTECIPANZA AGRARIA
005011	VIA	ARG. D. FOSCAGLIA
005032	STRADA	BOSCHETTO
005054	VIA	CARINA
005164	VIA	PALAZZO DI SELVABELLA
005183	VIA	RAMONDINA
005214	VIA	SELVABELLA

17 Verbale del Collegio dei Revisori
del Comune di Finale Emilia (MO)



OGGETTO: Parere su APPROVAZIONE REGOLAMENTO COSAP

I sottoscritti Revisori

Rag. Marcellina Anselmi, Presidente, Dott. Paola Boriotti, componente effettivo, Dott. Mauro Peveri, componente effettivo

VISTA

La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 DEL 07/03/2019 ad oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COSAP

CONSIDERATO CHE

l'art. 63 del suddetto D.Lgs. n. 446/1997, che consente, attraverso l'adozione di apposito regolamento di cui all'art. 52 dello stesso D. Lgs., di escludere l'applicazione nel proprio territorio comunale della T.O.S.A.P. di cui al capo II del D.Lgs. n. 507/1993 e di prevedere che l'occupazione di aree e spazi pubblici sia assoggettata, in sostituzione della T.O.S.A.P. stessa, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione, in base a tariffa e che il pagamento del canone è previsto anche per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;

VISTO

lo schema di regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP), predisposto dal Servizio Tributi di questo Ente, quale risulta dall'allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa

DATO ATTO

che gli effetti derivanti dalle disposizioni della presente deliberazione decorrono a partire dal 1° gennaio 2019,

ESPRIME


parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COSAP

Piacenza, li 15 Marzo 2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Rag. Marcellina Anselmi  (Presidente)

Dott.ssa Paola Boriotti  (Componente)

Dott. Mauro Peveri  (Componente)



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

ORGANO COMPETENTE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _____
NR. 51 DEL 29/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile dei Servizi Finanziari trasmette la proposta deliberativa concernente:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COSAP.

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 20/03/2019

IL RESPONSABILE

F.to MILENA NERI

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 20/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to MILENA NERI

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 del 29/03/2019

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE

F.to MAURIZIO BOETTI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to TIZIANA FORNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì,

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì,

p. IL SEGRETARIO COMUNALE
L'IMPIEGATO ADDETTO